

Assicurazione contro danni da Catastrofi Naturali

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Everest Insurance (Ireland), DAC Succursale Italiana.

Prodotto: Catastrofi Naturali

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che indennizza, nei limiti delle somme indicate nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti causati al fabbricato, al terreno, agli impianti, macchinari ed attrezzature, in conseguenza di Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia: Everest Insurance (Ireland) DAC, Succursale Italiana) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. Massimale o Limite di Indennizzo).

L'assicurazione vale per Danni Diretti ai Terreni, Fabbricati, Impianti e Macchinari nonché alle Attrezzature Industriali e Commerciali che siano causati, in via diretta e immediata, da:

- ✓ Sisma,
- ✓ Alluvione, Inondazione, Esondazione
- ✓ Frana



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Proprietà dell'assicurato situata al di fuori del territorio italiano.
- ✗ Qualunque tipo di merce.
- ✗ Beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
- ✗ Danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.
- ✗ Danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti, ostilità od operazioni belliche e simili.
- ✗ Danni relativi a energia nucleare, radiazioni, esplosioni, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
- ✗ Danni subiti dalle Immobilizzazioni Assicurate per Eventi Assicurati occorsi precedentemente alla data di decorrenza della Polizza e/o rispetto ai quali le Autorità pubbliche hanno emesso una allerta nelle 72 ore precedenti la data di decorrenza della Polizza.



Ci sono Limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni, tra cui le seguenti:

- ! eventi calamitosi occorsi prima della data di decorrenza della Polizza.
- ! danni causati da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.
- ! danni causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva.
- ! danni causati da eventi calamitosi diversi da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.
- ! danni causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse.
- ! danni da inquinamento e da amianto o sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
- ! danni indiretti, che non riguardino la materialità dei beni assicurati.
- ! tutti i rischi cyber.
- ! danni a beni esclusi come veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico P.R.A.
- ! danni a beni già assicurati da analoga copertura assicurativa.



Dove vale la copertura?

La copertura vale per le Immobilizzazioni Assicurate situate all'interno del territorio Italiano.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del c.c.. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio della Polizza è annuale e può essere pagato alla Compagnia in un'unica soluzione. La Compagnia si riserva il diritto di aumentare il Premio. Il pagamento avviene tramite addebito diretto su conto corrente bancario tramite un mandato all'incasso dato dal Contraente alla Compagnia. Il pagamento effettuato in queste modalità costituisce regolare ricevuta.

La Compagnia ha determinato il Premio in misura proporzionale al rischio, tenendo conto, da un lato, delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato/Contraente al momento della stipula della Polizza e, dall'altro lato, della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità delle Immobilizzazioni Assicurate, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischio del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità delle Immobilizzazioni Assicurate. Si è tenuto conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dal Contraente, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere le Immobilizzazioni Assicurate dagli Eventi Assicurati.

I Premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione e dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità della Compagnia, nonché dell'eventuale incremento del valore delle Immobilizzazioni Assicurate.



Quando inizia la copertura e quando finisce?

La Polizza ha durata di anni 1 (uno) dalle ore 24 del giorno di inizio decorrenza indicato sulla scheda di Polizza e sino alle ore 24 del giorno di fine decorrenza indicato nella scheda di Polizza.

Non è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la Polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Pertanto la copertura cessa alla scadenza contrattuale prevista, senza alcuna necessità di comunicazione da parte del Cliente.

Recesso in caso di sinistro

Salvo non sia vietato dalla legge o dalle norme attuative, dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dalla Polizza dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o della ricevuta di accettazione della PEC se spedita dalla Compagnia;
- dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo non goduto.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Inoltre, la Compagnia dopo ogni Sinistro può proporre al Contraente di rinegoziare i termini di Polizza anche a mente di quanto previsto dal Decreto. In tale ipotesi, la Compagnia deve trasmettere comunicazione al Contraente, con un preavviso di 30 giorni e, in caso di mancato accordo ed eventuale conseguente risoluzione della Polizza, è tenuta a rimborsare al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione di validità della Polizza, la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte.

Resta salva la possibilità per la Compagnia, dopo ogni Sinistro, di recedere dal contratto nei tempi e modi indicati nel presente articolo nell'ipotesi in cui venga superato il limite di tolleranza al rischio di cui all'art. 5 del Decreto. Nei casi di cessazione dell'assicurazione ai sensi del presente articolo la Compagnia provvederà al rimborso al Contraente della parte di Premio, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di rischio non corso.

Anticipata risoluzione del contratto e recesso del Contraente

L'estinzione anticipata della Polizza è possibile in caso di cessazione dell'Attività Assicurata e il Contraente otterrà la restituzione della parte di Premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata nella scheda di Polizza.

Il recesso libera la Compagnia e il Contraente da qualsiasi obbligazione a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia riceve il recesso.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del recesso, verrà rimborsata al Contraente la parte di Premio relativa al rischio non corso, al netto delle eventuali imposte di legge.

Per esercitare il diritto di recesso, il Contraente può scegliere tra le seguenti opzioni:

- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia (farà fede la data di ricezione della raccomandata);
- inviare una comunicazione al recapito di posta elettronica certificata della Compagnia;
- recarsi presso la filiale del Broker dove ha sottoscritto la Polizza.

Per l'esercizio del diritto di recesso non sono previsti costi a carico del Contraente.

La Polizza termina anticipatamente alle ore 24 del giorno in cui si verifica la ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Al Contraente verrà restituito il Premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.

